

COMUNICATO AGLI ISCRITTI

Gentilissimi Colleghi,

siamo lieti di comunicarvi che, il ricorso promosso nell'interesse di un iscritto di questo Ordine dal nostro legale fiduciario, Avv. Salvatore Antonino Raciti, è stato accolto dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha perciò dichiarato illegittima la condotta dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa in quanto aveva adibito il nostro iscritto a turni di reperibilità in numero maggiore di quello previsto dall'art. 7 comma 10 del C.C.N.L. integrativo del 20/09/2001.

Nello specifico, la Corte di Cassazione ha ritenuto assolutamente ammissibili le censure di illegittimità sollevate essendo state al nostro iscritto richieste prestazioni di pronta disponibilità in misura "*abnorme*" rispetto alla regola fissata dalla contrattazione collettiva.

Dando, dunque, precisa e conseguente applicazione alle norme di legge ed ai principi che la stessa Corte aveva già espresso interpretando l'analoga norma contrattuale dell'Area medica, ha statuito che "*la contrattazione ammette il superamento dei limiti da essa stessa fissati, ma è il concreto atteggiarsi della mancata fruizione piena dei riposi, per le sue modalità di manifestazione, che può far prospettare l'insorgenza del diritto al risarcimento, in ragione del carattere usurante e della lesione della personalità morale (art. 35 e 2 Cost., in relazione all'art. 2087 cod. civ.) del lavoratore che deriverebbe dall'impedimento al ristoro ed alla conduzione di una vita compatibile con gli impegni lavorativi*".

In modo esattamente conforme a quanto aveva prospettato il nostro iscritto, dunque, la Corte di cassazione ha precisato che il superamento dei limiti di turni normali, ovvero di quelli previsto come "*di regola*", non è in sé ragione di inadempimento datoriale, "*ma lo può diventare se in concreto si determini un'interferenza tale, rispetto alla vita privata del lavoratore, da far individuare un pregiudizio al diritto al riposo*".

Occorrerà perciò provare che il limite dei 6 turni sia superato in modo significativo, compromettendo di fatto la vita personale del lavoratore; ed i Giudici del merito non possono prescindere dal contesto delle allegazioni fornite per non incorrere in decisioni manifestamente irragionevoli.

In definitiva, la Corte di Cassazione ha accolto la censura del ricorrente e ritenuto "*illegittimo il ricorso in forma smodata a quella turnistica ... al di fuori da ogni tollerabile dimensione quantitativa*"; ed ha anche affermato che tale condotta travalica altresì le regole di buona fede implicitamente incluse nella previsione collettiva.

È indubbio – afferma perentoriamente la Corte che "*la norma collettiva non consenta di individuare un diritto tout court*

dell'ente sanitario di richiedere prestazioni con abnormi modalità quantitative”.

Un ultimo aspetto di assoluta rilevanza è quello legato alla statuizione della Corte riguardo al profilo del danno: al di là dello sfociare del pregiudizio (danno-conseguenza) in condizioni di patologia psicofisica, *“qualora venga in gioco la violazione del diritto al riposo e dunque della personalità del lavoratore, il danno è in re ipsa”.*

Laddove il ricorso smodato alla richiesta di turni di reperibilità sia stato tale da realizzare un condizionamento illecito della vita personale, finendo per impedire al lavoratore di godere appieno del riposo, nel suo significato più pieno e completo, non occorre allegare alcunché di specifico, perché quella misura dell'impegno di disponibilità integra *“la negazione in sé di un tratto della vita personale e dunque un danno alla personalità morale del lavoratore”* ed alla sfera giuridica inviolabile altrui, protetta sia dalle norme costituzionali che dalle fonti eurounitarie.

Tale danno deriva, *ex se*, dalla lesione alla vita personale che scaturisce dalla violazione del diritto al riposo in termini di abnormità ed il loro ristoro prescinde da ulteriori danni-conseguenza.

In virtù dei superiori principi la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Catania perché accerti se l'entità dello scostamento tra i turni previsti e quelli effettuati abbia in concreto determinato un'interferenza, rispetto alla vita privata del lavoratore, tale da comprometterne in maniera intollerabile il diritto al riposo, la cui lesione il datore di lavoro è tenuto, in tal caso, a risarcire indipendentemente dalla causazione di un pregiudizio (danno-conseguenza) di natura psicofisica, trattandosi di un danno *in re ipsa*.

Invitiamo tutti a valutare i termini della spiegata pronuncia e, se ritenuta prossima alle singole esperienze di lavoro, chiedere ulteriori informazioni all'Ordine al fine di ottenere una pronta tutela dei nostri diritti.